



GAS RADON: in vigore la Legge Regionale 3 novembre 2016 n. 30: “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato.

a cura del
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ordine
Dott. Ing. Arduino Paesetto

È stata pubblicata, in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.126 del 04.11.2016, la Legge Regionale n.30 “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato”.

La Legge Regionale n.30 del 03.11.16 assicura il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all'attività dei radionuclidi di matrice ambientali, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali. Al fine di perseguire tali obiettivi e con il principio di massima cautela e prevenzione, la Legge Regionale fissa livelli limite di esposizione al gas radon per le nuove costruzioni e coerenti azioni di monitoraggio e risanamento per gli edifici esistenti non destinati alla residenza.

Rimandando al testo completo della stessa per la sua formulazione in merito al piano regionale radon (art.2), ai livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni (art.3) ed alle norme finali (art.6) , si evidenzia quanto riportato negli artt.4 e 5 della Legge per le sue relative implicazioni sulla gestione delle specifiche attività, ovvero:

Art. 4

Livelli limite di concentrazione per gli edifici esistenti

1. *Sino all'approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 2, comma 5, e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per gli edifici esistenti, definiti dalle lettere a) e b), sono fissati i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale:*

a) per gli edifici destinati all'istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva;

b) per gli edifici non destinati all'istruzione, e aperti al pubblico con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.

2. *Gli esercenti attività di cui al comma 1, **provvedono, entro e non oltre novanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, **ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale** suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e **a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al comune interessato e ad ARPA Puglia**. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.*

3. *Qualora all'esito delle misurazioni previste dal comma 2, il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite fissato dal comma 1, **il proprietario dell'immobile presenta** al comune interessato, entro e non oltre sessanta giorni, **un piano di risanamento** al quale siano allegati tutti i contenuti formali e sostanziali per la realizzazione delle opere previste, con relativa proposta di crono-programma di realizzazione delle opere le cui previsioni non potranno superare un anno. Il piano di risanamento è approvato dal comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e parere alla ASL competente.*

4. *Tranne il caso in cui è previsto il rilascio del permesso di costruire, decorso sessanta giorni dalla presentazione del piano di risanamento, senza che l'autorità comunale abbia notificato osservazioni, ovvero senza che abbia inibito con provvedimento espresso la realizzazione degli interventi di risanamento, **il proprietario dell'immobile deve avviare l'esecuzione delle opere previste**, con le modalità e i termini contenuti nella stessa proposta di piano di risanamento presentata, purché compatibili con*



quelli previsti dalla presente legge e dalla normativa in vigore. In ogni caso la realizzazione delle opere deve avvenire osservando le prescrizioni previste dai commi 5, 6, 7 e 8.

5. Le opere previste dal piano di risanamento, approvato con procedimento di cui ai commi 2 e 3, devono essere concluse nel termine indicato dall'autorità comunale con lo stesso atto di approvazione, e comunque in un termine non superiore a quello previsto dal comma 3, salvo proroga per un tempo non superiore a ulteriori sei mesi per comprovati motivi oggettivi.

6. Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento, **il proprietario dell'immobile effettua le nuove misurazioni di concentrazione di attività di gas radon su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e dichiara al comune, sotto la responsabilità di un tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon, il rispetto dei limiti previsti dalla legge.**

7. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di risanamento dichiarate nel relativo piano presentato, **determina la sospensione della certificazione di agibilità per dettato di legge, e con provvedimento espresso può essere disposto il conseguente sgombero forzoso dell'immobile.** La sospensione della certificazione di agibilità può essere revocata solo con provvedimento espresso, dopo puntuali verifiche sull'osservanza dei livelli di concentrazione annuale di attività di gas radon e in ogni caso **dopo l'espletamento di tutte le attività consequenziali tecnico-amministrative stabilite dall'ordinamento statale in materia di agibilità.**

8. Qualora il proprietario dell'immobile fosse lo stesso comune, il soggetto passivo degli obblighi derivanti dalla presente legge è il dirigente/datore di lavoro dello stesso ente.

Art. 5

Rinnovo delle attività di monitoraggio e eventuale risanamento

1. Per le nuove costruzioni di cui all'articolo 3, e qualora non siano stati espletati gli adempimenti previsti dall'articolo 2, le attività di monitoraggio, della durata di un anno, devono essere compiute ogni dieci anni, a pena di sospensione e per dettato di legge dalla certificazione di agibilità, calcolati dalla data di rilascio della certificazione di agibilità dell'immobile, seguendo il procedimento previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3. In caso di superamento del livello di concentrazione fissato dall'articolo 3, comma 1, si applica il procedimento previsto dall'articolo 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Per gli edifici esistenti di cui all'articolo 4, e qualora non siano stati espletati gli adempimenti previsti dall'articolo 2, **le attività di monitoraggio, della durata di un anno, devono essere compiute a pena di sospensione della certificazione di agibilità ogni cinque anni dall'ultimo monitoraggio, seguendo il procedimento previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3.** In caso di superamento del livello limite di riferimento per concentrazione fissato dall'articolo 3, comma 1, si applica il procedimento previsto dall'articolo 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

Conclusioni

Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore. È generato dal decadimento del radio, cioè dal processo per cui una sostanza radioattiva si trasforma spontaneamente in un'altra sostanza, emettendo radiazioni. Prima di decadere il radon rimane in vita per un tempo sufficientemente lungo che gli consente di essere trasportato, in quanto gas, dai flussi di aria presenti nei suoli, anche a distanze notevoli (alcune centinaia di metri). Fonti ARPA Puglia indicano che il principale danno per la salute (e l'unico per il quale si abbiano al momento evidenze epidemiologiche) legato all'esposizione al radon è un aumento statisticamente significativo del rischio di tumore polmonare. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO-OMS) ha inserito il Radon nell'elenco delle 75 sostanze ritenute cancerogene per l'uomo, assieme al benzene, amianto, fumo di tabacco, ecc.

Dal punto di vista legislativo la Legge Regionale n.30 del 3 novembre 2016 vuole quindi assicurare il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dall'esposizione dei cittadini a gas Radon per gli edifici destinati all'istruzione e per quelli non destinati all'istruzione ed aperti al pubblico, in aggiunta a quanto già indicato nel Decreto Legislativo n. 241 del 26 maggio 2000 che sancisce le disposizioni che si applicano alle attività lavorative soggette a rischio di esposizioni da gas Radon in ambienti sotterranei.